



MC LEGAL
MAZZOLA CARRELLA & ASSOCIATI

Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano

La Corte di Appello di Napoli, settima sezione civile, così composta:

dott. Stefano Chiappetta	presidente
dott.ssa Erminia Baldini	consigliere
dott. Giorgio Sensale	consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n°2621/10 R.G., di appello contro la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, n°343/09 del 27 novembre 2009

t r a

----- (nato a -----) e la **Società** -----, in liquidazione (P.I. -----), con sede in Torre Annunziata alla Via -----, in persona del liquidatore Massimiliano Insigne, rappresentati e difesi dagli avvocati Liberato Mazzola e Daniela Maria Carrella (con studio in Sorrento al Corso Italia, 261; PEC: liberato.mazzola@ordineavvocatita.it e danielamaria.carrella@forotorre.it)

e

la **Banca** -----, **società cooperativa per azioni** (C.F. -----), con sede in Torre del Greco al -----, -----, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato ----- (con studio in Napoli, -----)

Conclusioni

All'udienza del 18 ottobre 2018 l'avv. Francesco Di Martino, delegato dagli avvocati Mazzola e Carrella, per ----- e la Società -----, concludeva per l'accoglimento delle domande proposte dall'appellante, richiamando le indicazioni di cui al modo 3 ipotesi b della C.T.U., per la somma di €

50.594,00 (ovvero, in subordine, di cui al modo 3 con espunzione dell'anatocismo fino al 2003 nelle ulteriori versionielaborate dal C.T.U., o ancora di cui al modo 2 ipotesi fino al 2003, oppure, in ulteriore subordine, nella misura computata dall'integrazione della consulenza tecnica depositata in data 31 agosto 2018, ipotesi 3b che esemplifica il saldo alla chiusura del 4 maggio 2003 in € 25.617,43), con il rimborso integrale delle spese dei due gradi di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.

L'avv. -----, per delega dell'avv. -----, difensore della Banca -----, si riportava a tutti gli atti difensivi del proprio delegante e, pur contestando gli esiti dell'integrazione di C.T.U., indicava tra le ipotesi proposte dal consulente d'ufficio la 3A come la più corretta.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 18 luglio 2005 la Società -----, esponeva di avere intrattenuto presso la filiale di Sorrento della Banca ----- di Torre del Greco il rapporto di conto corrente n°6971, e di aver subito l'applicazione di competenze (in particolare, la commissione di massimo scoperto), spese e interessi non concordati (e, comunque, non dovuti e, in ogni caso, superiori a quelli nominali), nonché l'addebito di interessi su interessi, per effetto della capitalizzazione trimestrale. Deduceva la nullità della clausola di capitalizzazione degli interessi, perché vietata dall'articolo 1283 c.c., la mancata stipulazione per iscritto del tasso d'interesse dovuto alla banca, e, nel convenire la banca anzidetta innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *1) Dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di apertura di credito e di conto corrente oggetto del rapporto tra la parte attrice e la banca, particolarmente in relazione alle clausole con le quali sono state applicate al rapporto in argomento gli interessi ultralegali e la loro capitalizzazione anatocistica trimestrale; 2) Determinare, per l'effetto, l'esatto dare-avere tra le parti in base al ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico-contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di apertura di credito e di conto corrente; 3) Condannare la convenuta banca, per i motivi descritti nel corpo del presente atto, alla*

restituzione, in favore di parte attrice, di tutte le somme indebitamente addebitate e/o riscosse, oltre alla rivalutazione monetaria del credito ed agli interessi legali creditori; 4) Condannare, inoltre, la convenuta banca al pagamento delle spese di lite e compensi di difesa, nonché rimborso forfetario ex art. 15 T.P.F., in rigida applicazione del criterio della soccombenza, da corrispondersi al difensore costituito che dichiara averne fatto anticipo. In via istruttoria, si chiede che il Giudice voglia: - ordinare l'acquisizione del contratto base inerente al rapporto bancario impugnato; - disporre perizia contabile (C.T.U.) avente per oggetto: a) il calcolo della durata dell'intera apertura di credito tra le parti in causa; b) il calcolo della scopertura media in linea capitale; c) il calcolo degli interessi ultralegali applicati nel corso del rapporto; d) il calcolo dell'ammontare complessivo delle competenze addebitate nei vari periodi comprendenti eventuali interessi anatocistici; d) il calcolo del tasso di interesse effettivo globale medio annuo adottando il regime di capitalizzazione semplice al tasso legale, tenendo presente le operazioni di accredito effettivo delle valute dal giorno in cui la banca ha acquisito o perduto la disponibilità dei correlativi importi; e) il calcolo di tutte le somme indebitamente riscosse dall'Istituto di Credito convenuto per effetto della illegittima applicazione del tasso ultralegale degli interessi, della capitalizzazione trimestrale degli stessi ed, infine, dell'applicazione di oneri e costi unilateralmente stabiliti, anche come effetto della illecita applicazione di tassi e capitalizzazioni anatocistiche degli interessi.

La Banca eccepiva la prescrizione del diritto vantato dalla società attrice e l'infondatezza nel merito della domanda, per la legittimità delle clausole contrattuali in tema d'interessi.

Il giudice istruttore disponeva una C.T.U. e, in funzione di giudice unico, con sentenza del 27 novembre 2009, rigettava la domanda compensando le spese di lite.

Con citazione notificata il 27 maggio 2010 proponeva appello -----
-----, quale cessionario del credito vantato dalla società attrice e, pertanto, successore a titolo particolare nel rapporto controverso, chiedendo che la sentenza fosse dichiarata nulla, per contraddittorietà tra dispositivo e

motivazione, nonché, nel merito, che la banca convenuta fosse condannata in suo favore al pagamento delle somme già dovute alla Società -----.

La Banca -----, costituitasi il 19 ottobre 2010, eccepiva l'improcedibilità dell'appello per la violazione del principio del contraddittorio (perché il ----- avrebbe dovuto citare in giudizio la Società -----, litisconsorte necessaria); nel merito, chiedeva il rigetto dell'appello o, in subordine, l'accoglimento della domanda nei limiti di quanto accertato dal C.T.U. secondo il criterio di calcolo definito nella consulenza come "modo 1", ovvero, in ulteriore subordine, secondo il criterio di calcolo "modo 3".

La corte ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Società ----- e disponeva un supplemento di C.T.U. (nominando un nuovo consulente per il decesso del consulente incaricato in primo grado).

La Società Internazionale Gallerie S.r.l. in liquidazione, nel costituirsi in giudizio, si riportava integralmente alle doglianze del cessionario -----.

4

All'udienza del 18 ottobre 2018 la corte si riservava la decisione, assegnando alle parti i termini *ex art.* 190 c.p.c. per le difese finali (con riduzione a trenta giorni del termine per le compare conclusionali).

Motivi della decisione

§.1. -----ha documentato, mediante la produzione del contratto di cessione del credito del 20 febbraio 2009, il subingresso nella posizione creditoria vantata dalla società attrice (la quale, peraltro, costituitasi in grado di appello, ha confermato la cessione). Quale successore nel rapporto controverso, *ex art.* 111 c.p.c., è perciò legittimato a impugnare la sentenza di rigetto della domanda proposta dalla sua dante causa ancorché non abbia preso parte al primo grado del giudizio (cfr., ad esempio, Cass. 6220/93, Cass. 10902/04).

§.2. Nel merito, è opportuno premettere che il giudice di primo grado:

- ha respinto la domanda della Società ----- ritenendo che la società attrice avesse fornito *solo generiche*

indicazioni assertive circa i presupposti di fatto posti a fondamento dell'azione proposta contro la banca convenuta, non precisando gli stessi nemmeno nei termini richiesti ai sensi dell'art. 183 comma V c.p.c.;

- ha escluso, inoltre, che i documenti prodotti dall'attrice potessero *assolvere ad una funzione di eterointegrazione della domanda in punto di allegazione, posto che la funzione probatoria delle prove documentali presuppone che i fatti che si intendono dimostrare siano stati introdotti nel processo nei termini e nelle forme di rito;*
- infine, ha giudicato meramente esplorativa sia la C.T.U. contabile sia la richiesta di ordine di esibizione *ex art. 210 c.p.c.*, mezzo istruttorio, quest'ultimo, che non potrebbe servire a *individuare i documenti eventualmente idonei a supportare le tesi difensive della parte ... altrimenti lo stesso servirebbe a supplire al mancato assolvimento dell'onere della prova.*

§.3. ----- censura la decisione del tribunale negando che vi sia stata alcuna carenza nell'esposizione dei fatti costitutivi della domanda e rilevando come l'eventuale vizio dell'*editio actionis* avrebbe semmai imposto la declaratoria di nullità della citazione e l'ordine d'integrazione, non già il rigetto, della domanda. Per di più, il tribunale, rilevato un preteso vizio processuale, avrebbe anche errato nel rigettare anziché dichiarare inammissibile la domanda.

Sarebbe poi errata anche la motivazione che ha escluso l'ammissibilità della consulenza tecnica contabile, peraltro già eseguita, occorrente, invece, per rideterminare il saldo finale sulla base degli estratti conto in atti.

§.4. La doglianza del ----- è fondata.

L'atto di citazione della Società -----, sebbene scarno, contiene il minimo sufficiente per identificare le ragioni di fatto e di diritto della domanda, mediante il riferimento al numero del conto corrente e all'asserita illegittimità degli addebiti subiti a titolo d'interessi superiori al tasso legale e di capitalizzazione trimestrale degli stessi. Infatti, tali indicazioni, esaminate alla luce dei documenti prodotti dalla stessa parte

attrice all'atto della costituzione in giudizio (il contratto datato 5 maggio 2003 e gli estratti conto integrali dall'apertura alla chiusura del conto), hanno consentito alla banca convenuta di approntare le proprie difese nel merito e allo stesso giudice istruttore di formulare il quesito da sottoporre al C.T.U. contabile, della cui relazione, però, in sede decisoria ha ritenuto di non potersi avvalere.

Peraltro, come correttamente dedotto dalla parte appellante, l'eventuale inidoneità dell'*editio actionis*, qualora determini la nullità dell'atto di citazione, impone l'adozione del rimedio sanante previsto dall'articolo 164 c.p.c., talché solo l'inottemperanza all'ordine d'integrazione della domanda consentirebbe la chiusura in rito del processo.

Il rigetto della domanda per le ragioni affermate dal tribunale è, in definitiva, errato. Non resta, pertanto, che esaminare il merito della controversia.

§.5. Il rapporto di conto corrente n°6971 è stato aperto il 23 gennaio 1997 senza che, tuttavia, risulti in atti alcuna pattuizione scritta anteriore o coeva all'apertura del conto.

Solo il 14 giugno 2001 è stata sottoscritta, da parte del rappresentante legale della Società -----, la lettera contrattuale contenente le condizioni generali predisposte dalla banca e del foglio allegato nel quale sono stati indicati i tassi d'interesse (creditore allo 0,25% e debitore all'8,375%), la commissione di massimo scoperto trimestrale (1%), nonché le spese e i giorni di valuta.

Il 5 maggio 2003 la società correntista ha sottoscritto un nuovo contratto, con la previsione non soltanto dei nuovi tassi ma, per la prima volta, della capitalizzazione degli interessi con pari periodicità trimestrale, nel rispetto della direttiva CICR del 9 febbraio 2000 (in G.U. 22 febbraio 2000 n°43) che, in attuazione dell'articolo 120, comma 2°, del D. Lgs. 385/93, ha previsto (art. 1) che nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche gli interessi possono produrre a loro volta interessi, sempre che (art. 2) nell'ambito di ogni singolo conto corrente sia stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.

Peraltro, è irrilevante che entrambi i contratti siano sottoscritti soltanto dal rappresentante legale della società correntista e non anche dalla banca.

Infatti, il requisito della forma scritta, previsto a pena di nullità per i contratti bancari (articolo 117 del D. Lgs. 385/93), è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione del cliente, mentre il consenso della banca si può desumere alla stregua dei suoi successivi comportamenti concludenti, nel caso di specie, la pacifica esecuzione del rapporto di conto corrente.

La prima affermazione del principio, da parte delle sezioni unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 898/18, cui si sono aggiunte Cass. S.U. 1200/18, 1201/18, 1653/18), ha riguardato il contratto quadro relativo ai servizi d'investimento (art. 23 del D. Lgs. 58/98), ma è stata poi seguita (cfr. ad esempio Cass. 6.6.2018 n. 14646 e Cass. 18.6.2018 n. 16070) anche per la forma scritta imposta dall'art. 117 del D. Lgs. 385/93 per i contratti bancari. La giurisprudenza ha valorizzato la (comune) *ratio* delle disposizioni in questione, che risiede nell'esigenza di eliminare le asimmetrie informative che pongono il cliente (l'unica parte che può far valere la nullità del contratto in caso d'inosservanza della forma prescritta) in una situazione di debolezza contrattuale, per cui, in sostanza, il vincolo di forma imposto dal legislatore (composito, perché comprendente anche la consegna del documento contrattuale) va inteso *secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale sulla nullità*. Non rileva, cioè, sul piano della struttura dell'atto ma unicamente su quello della funzione, di tutela del cliente, rispetto alla quale è sufficiente la sottoscrizione di quest'ultimo e la consegna a lui di un esemplare del contratto.

Alla data di apertura del conto era già in vigore l'articolo 117 del D. Lgs. 385/93 (peraltro, preceduto, dall'analogo articolo 4 della legge 154/92), che impone (al primo comma) la redazione per iscritto dei contratti bancari e sancisce (al terzo comma) la nullità del contratto nel caso d'inosservanza della forma prescritta.

Il contratto del 14 giugno 2001, se non può assumere alcuna efficacia convalidante del precedente contratto nullo (poiché l'articolo 1423 c.c. rende inammissibile la convalida del contratto nullo se la legge non dispone diversamente), ha, tuttavia, efficacia (*ex nunc*) costitutiva del rapporto di conto corrente a partire dalla sua stipulazione (anche in virtù del criterio interpretativo *ex art. 1367 c.c.*), sulla base del saldo iniziale derivante dai precedenti movimenti avvenuti *sine causa*: saldo che presuppone, *ex artt. 1282 e 1284 c.c.*, l'applicazione degli interessi legali, non, invece, dei tassi sostitutivi di cui all'articolo 117 del testo unico bancario, che, per espressa previsione del settimo comma, si applicano in caso d'inosservanza del quarto comma (in quanto il contratto abbia ommesso d'indicare il tasso d'interesse) e del sesto comma (laddove il contratto preveda per la determinazione degli interessi il rinvio agli usi ovvero tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati), e non quando il contratto nella forma *ad substantiam* manchi del tutto.

Riguardo al contratto del 2001 non sono condivisibili le deduzioni della parte appellante, secondo cui la scheda economica allegata, non contenendo l'indicazione del numero di conto, non sarebbe riferibile al rapporto in contestazione e, in ogni caso, mancherebbe l'indicazione del tasso debitore relativo all'apertura di credito, laddove il tasso indicato (dell'8,375%) riguarderebbe solo *scoperti occasionali e di scarsa entità*.

Sul primo punto deve rilevarsi che il foglio delle condizioni economiche, datato 14 giugno 2001 e sottoscritto dall'amministratore della Società -----, espressamente rinvia al contratto corrente di corrispondenza stipulato in pari data, nel quale il numero del conto corrente è indicato. È indubbia, pertanto, la sua riferibilità al contratto che ha disciplinato il rapporto in contestazione dalla data della sua conclusione, non avendo, peraltro, la società attrice e, per essa, il cessionario -----, dedotto a quale diverso contratto il foglio in questione dovesse, invece, riferirsi.

Quanto all'indicazione del tasso debitore, esso è chiaramente riferibile a qualsiasi esposizione debitoria, assistita o no da apertura di credito,

laddove gli spazi rimasti in bianco riguardano la diversa ipotesi che il tasso dovesse differenziarsi in ragione della maggiore o minore esposizione ("fino a Lit. _____ tasso _____%; oltre Lit. _____ tasso _____%").

A partire dal 14 giugno 2001 sono dunque applicabili i tassi d'interesse determinati per iscritto nel foglio allegato al contratto e sottoscritto dalla società correntista, sostituiti, dal 5 maggio 2003 in avanti, dai tassi previsti dal nuovo contratto stipulato dalle parti che, per la prima volta, contiene anche una clausola relativa alla capitalizzazione periodica (trimestrale paritaria) degli interessi, come consentito dalla deliberazione del CICR del 9 febbraio 2000, entrata in vigore il 22 aprile 2000.

Fino al 5 maggio 2003 non è consentita alcuna capitalizzazione, nonostante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2000 con la quale la Banca ----- ha comunicato, per i contratti di conto corrente stipulati prima del 22 aprile 2000, la sostituzione delle clausole relative alla capitalizzazione degli interessi, con la previsione della pari periodicità nella regolazione di interessi, commissioni e spese alle chiusure periodiche, e, pertanto, dal 1° luglio 2000, la liquidazione e capitalizzazione degli interessi sia debitori che creditori congiuntamente con la medesima periodicità trimestrale.

È evidente, infatti, che, non risultando prima della pubblicazione alcun contratto validamente stipulato per iscritto tra le parti, la comunicazione anzidetta non può riguardare la posizione della società attrice.

Pertanto, anche se il rapporto di conto corrente fosse stato validamente costituito per iscritto, prima della stipulazione del 14 giugno 2001, successiva all'anzidetta pubblicazione e, pertanto, ad essa estranea (e che, peraltro, non contiene alcuna previsione in tema di anatocismo bilaterale paritario), egualmente la capitalizzazione periodica degli interessi non sarebbe stata consentita prima che, con il contratto del 5 maggio 2003, essa sia stata accettata dalla società correntista.

Infatti, fermo restando che sulla nullità delle clausole contrattuali (in tema di capitalizzazione periodica degli interessi) stipulate prima dell'entrata in vigore della deliberazione CICR del 9 febbraio 2000 gli arresti delle sezioni

unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiuso la questione (cfr. Cass. S.U. 21095/04, Cass. S.U. 24418/10), per i contratti stipulati prima del 22 aprile 2000 la capitalizzazione resta esclusa anche per il periodo successivo al 1° luglio 2000, ancorché la banca abbia inteso adeguarsi alle prescrizioni contenute nell'articolo 7 della citata deliberazione del CICR, mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e comunicazione alla clientela.

Com'è noto, con la deliberazione del 9 febbraio 2000 il CICR, oltre a prevedere (all'art. 1, in attuazione dell'articolo 120, comma 2°, del D. Lgs. 385/93) che nelle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito poste in essere dalle banche gli interessi possono produrre a loro volta interessi, sempre che (art. 2) nell'ambito di ogni singolo conto corrente sia stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori, ha anche consentito l'adeguamento alle nuove disposizioni (entro il 30 giugno 2000, con effetti a decorrere dal successivo 1° luglio) delle condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della delibera (22 aprile 2000), mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (entro il 30 giugno 2000) e fornendo alla clientela opportuna notizia per iscritto delle nuove condizioni alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.

Senonché, deve considerarsi che il potere (esercitato dal CICR con la deliberazione anzidetta) di stabilire modalità e tempi dell'adeguamento delle clausole anatocistiche contenute nei contratti stipulati prima della data di entrata in vigore della medesima delibera, è stato conferito dal legislatore con l'articolo 25, comma 3°, del D.L. 342/99, dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza del 7 ottobre 2000 n°425.

Tale disposizione legislativa aveva dichiarato valide ed efficaci le clausole contrattuali in questione, fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista nel secondo comma, subordinando, però, i loro effetti futuri al loro adeguamento al disposto della delibera menzionata, secondo le modalità e i termini in essa stabiliti.

La dichiarazione d'incostituzionalità dell'articolo 25, comma 3°, citato, come impedisce di considerare valide le clausole già stipulate in violazione dell'articolo 1283 c.c., egualmente ne esclude la successiva vigenza in virtù di una determinazione unilaterale della banca.

Venuta meno la disciplina normativa dichiarata incostituzionale, la modifica unilaterale si tradurrebbe nell'illegittima sanatoria di una clausola nulla, convertita per iniziativa di una sola parte in una clausola valida: al fine di consentire, nei rapporti in corso derivanti da contratti precedenti alla nuova disciplina, la produzione di interessi sugli interessi maturati, sarebbe stata necessaria la sottoscrizione di un nuovo accordo che contemplasse una variazione in tal senso del contenuto negoziale, dovendosi disapplicare l'articolo 7 della deliberazione nella parte in cui prevede l'adeguamento entro il 30 giugno 2000, coinvolto nella dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'articolo 25 del D. Lgs. n°342/99.

Più precisamente, l'articolo 7 della delibera trae la propria autorità dalla disciplina dettata dal terzo comma dell'articolo 25 del D. Lgs. 342/99 (modificativo dell'articolo 120 del testo unico bancario), volta a salvaguardare l'efficacia delle clausole dichiarate nulle dalla giurisprudenza e, nel contempo, ad adeguarne il contenuto al regime contrattuale consentito, per il futuro, dal secondo comma dello stesso articolo 25. Appunto al fine di disporre l'adeguamento delle clausole, unitamente alla loro sanatoria, l'articolo 7 della delibera CICR ha imposto alle banche gli adempimenti sopra richiamati, ma, una volta esclusa la prevista sanatoria delle clausole, deve considerarsi privo di effetto anche l'adeguamento unilaterale, posto che la Corte Costituzionale, nel dichiarare illegittimo, per eccesso di delega, il terzo comma dell'articolo 25 citato, in tutte le sue proposizioni, ha altresì dichiarato assorbita ogni altra questione, quindi anche quella sollevata da due giudici remittenti *“per la mancata previsione, nella legge delega, del potere di far dipendere dalle determinazioni del CICR la validità e l'efficacia delle clausole sull'anatocismo bancario”*.

In effetti, l'articolo 7 della delibera CICR, teso a disciplinare i rapporti in essere al momento dell'entrata in vigore della delibera stessa, era attuativo

non solo della prima delle due proposizioni dell'articolo 25, comma 3° (quanto alla validità delle precedenti clausole nulle ma *sanate* fino alla data della delibera), ma anche della seconda (quanto alla possibilità di *adeguamento* delle precedenti clausole nulle, ma *sanate* mediante i criteri CICR). L'intervento della Corte Costituzionale, nell'escludere in radice il potere del legislatore delegato (e, quindi, del CICR) di *sanare* le nullità in questione, *a fortiori* ha escluso la possibilità di fondare un adeguamento unilaterale delle clausole ormai non più sanate. In conclusione sul punto, il secondo comma dell'articolo 25, introducendo la relativa disposizione nel testo unico bancario, ha conferito al CICR il potere di prevedere solo per il futuro disposizioni in materia di anatocismo, senza alcuna previsione di adeguamento con effetti validanti la sorte delle condizioni contrattuali nulle, stipulate anteriormente: tale diverso potere, previsto nel terzo comma dell'articolo 25, è rimasto travolto dalla dichiarazione d'incostituzionalità di tale comma.

Da quanto detto consegue che il saldo iniziale del conto corrente, alla data del 14 giugno 2001, allorché le parti hanno stipulato nella forma scritta prevista dalla legge il contratto di apertura del rapporto, va determinato tenendo conto dei prelievi e delle rimesse eseguite *sine causa* in precedenza, con i relativi interessi legali. Dal 14 giugno 2001 al 5 maggio 2003 sono applicabili i tassi e le altre condizioni convenute per iscritto con il contratto anzidetto, mentre dal 5 maggio 2003 fino all'estinzione del conto il rapporto è regolato secondo le nuove pattuizioni, compresa quella relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.

Sulla base dei criteri anzidetti e dei dati che possono desumersi dalle consulenze contabili in atti e, in particolare, dal "modo 3", come elaborato nella consulenza di primo grado (del dott. Alberico Di Maio) e rivisitato nella consulenza di appello (della dott.ssa Adriana Zeno), così come integrata in forza dell'ordinanza del 1° marzo 2018, deve ritenersi che la società correntista e, per essa, il cessionario -----, abbia diritto alla restituzione dell'importo di € 25.617,43, secondo l'ipotesi ricostruttiva 3B contenuta nella relazione integrativa finale del consulente contabile

(depositata il 31 agosto 2018): questa, infatti, come si desume dal testo della relazione, è quella che deriva dall'applicazione dei criteri dettati con l'ordinanza del 1° marzo 2018 che anticipano le conclusioni cui perviene la presente decisione.

Sul dovuto competono gli interessi legali, ex art. 2033 c.c., con decorrenza dalla domanda. Trattandosi di debito di valuta, non v'è rivalutazione automatica (Cass. 14289/18, Cass. 5639/14, Cass. 10373/02).

§ 6. Le spese seguono la soccombenza, con le dovute attribuzioni ai difensori (per le dichiarazioni rese ex art. 93 c.p.c. nei due gradi di giudizio). È tuttavia giustificata, ex art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese di appello nei rapporti tra la Società ----- e la Banca -----, poiché dopo la cessione del credito a ----- e l'intervento in causa di quest'ultimo (mediante la proposizione dell'appello) è venuto meno l'interesse della società attrice a essere attivamente presente in giudizio, tanto più che la successione del ----- nel rapporto controverso, debitamente documentata, non è stata contestata dalla banca appellata. Le spese di costituzione in appello della società chiamata a integrare il contraddittorio possono, pertanto, reputarsi superflue.

Quanto ai criteri di liquidazione, per il giudizio di primo grado restano applicabili le tariffe approvate col D.M. 8 aprile 2004 n°127 (cfr. Cass. 18920/12, Cass. 2748/16) in vigore (ai sensi dell'articolo 9 del D.L. n. 1 del 2012) fino al 23 luglio 2012, data di pubblicazione del D.M. 20 luglio 2012 n. 140. Il rimborso delle spese di appello compete, invece, secondo i parametri previsti dal D.M. 10 marzo 2014 n°55.

Il valore della causa è determinato dalla somma oggetto della condanna (esclusi, ex art. 10 c.p.c., gli interessi successivi alla sua proposizione), secondo il criterio del *decisum* (anziché del *disputatum*), per cui le competenze professionali liquidate (in base agli scaglioni fino a € 25.900,00 per il primo grado e fino a € 26.000,00 per l'appello) sono inferiori a quelle richieste nella nota spese depositata ex art. 75 disp. att. c.p.c. (e fondate sull'ipotesi del valore indeterminato della domanda).

P. Q. M.

La Corte d'Appello di Napoli così provvede:

- in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione

- distaccata di Sorrento, n°343/09 del 27 novembre 2009, condanna la Banca -----, società cooperativa per azioni, al pagamento, in favore di -----, di € 25.617,43, con gli interessi legali dal 18 luglio 2005 al saldo;
- condanna, inoltre, la Banca -----, società cooperativa per azioni, al pagamento, in favore della Società ----- (con attribuzione all'avv. Liberato Mazzola) delle spese di primo grado, liquidate in € 4.147,25 (di cui € 356,00 per spese, € 1.570,00 per diritti, € 1.800,00 per onorari ed € 421,25 per spese generali) e in favore di -----(con attribuzione agli avvocati Liberato Mazzola e Daniela Maria Cretella) delle spese di appello, liquidate in € 7.261,67 (di cui € 390,42 per spese, € 6.000,00 per compensi ed € 900,00 per spese forfetarie), oltre agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge;
 - dichiara compensate le spese di appello tra la Società -----
--- ----- e la Banca -----, società cooperativa per azioni; 14
 - pone definitivamente a carico della Banca ----- il costo delle consulenze tecniche d'ufficio e, pertanto, condanna la banca anzidetta al rimborso, in favore della Società -----, della somma pagata al C.T.U. dott. Alberico Di Maio (come da fattura n°1 del 13 dicembre 2010 in atti) e in favore degli avvocati Liberato Mazzola e Daniela Maria Carrella dell'acconto da questi versato al C.T.U. dott.ssa Adriana Zeno (come da fattura n. 7 del 26 aprile 2018 in atti).

Così deciso il 18 dicembre 2018.

Il consigliere estensore

Giorgio Sensale

Il presidente

Stefano Chiappetta

